



**TRON
ZANELLA**

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE



Via Luzio, 4 - 36015 SCHIO (VI)

<https://www.tronzanella.edu.it>

e-mail: info@tronzanella.edu.it

tel. 0445/521715 - fax. 0445/529149

C. F. 94021230241 - Cod. Min. **VIIIS02300X**



ALLEGATO N

REGOLAMENTO

SUL DIVIETO DI FUMO

Articolo 1 – Scopo e campo di applicazione

Con il presente Regolamento il Liceo scientifico statale «Nicolò Tron» di Schio s’impegna a:

- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, articolo 51 Legge 3 del 16 gennaio 2003), in tutti i locali, nelle pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) di questo istituto e favorire il processo di integrazione tra enti e soggetti diversi (genitori e comunità locale compresi) nella realizzazione delle stesse;
- dare visibilità alla politica sul fumo adottata esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione. Il divieto di fumo comprende anche le sigarette elettriche.

Articolo 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse costituzionale alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituto di istruzione superiore «Tron Zanella» così come stabilito dall'articolo 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'Istituto si avvale altresì della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d), D.P.C.M. del 14 dicembre 1995, in base al quale «resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 novembre 1975 n. 584 e dall'articolo 51 della Legge 3 del 16 gennaio 2003, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti».

Altri riferimenti normativi:

Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico; C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 ;

Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione;

Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Legge 16 novembre 2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Legge 31 ottobre 2003, n. 306 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21 dicembre 95, 24 marzo 2003, 16 dicembre 2004;

Circolare n. 2/SAN 2005 del 14 gennaio 2005 e Circolare n. 2/SAN 2005 del 25 gennaio 2005;

D.I. del 01 febbraio 2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreto Legislativo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Legge 16 gennaio 2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del Decreto Legislativo 12 settembre 2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Decreto Legislativo 12 settembre 2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito dalla Legge 128 del 2013);

Decreto Legislativo 12.01.2016 n. 6 finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute

Articolo 3 – Locali e aree soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali utilizzati dall'Istituto di istruzione superiore «Tron Zanella»:
 - negli atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale interne, scale antincendio, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, sale di attesa, bagni;
 - tale divieto è esteso pure agli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici utilizzati per qualsiasi attività collegata all'ambito didattico (attività sportive, intervallo, ecc.).

2. In tali locali e aree esterne sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza.
3. Il divieto di fumo si estende anche durante i trasferimenti degli allievi al di fuori degli spazi definiti al comma 1 del presente articolo, qualora tali trasferimenti avvengano durante il normale orario scolastico in seguito ad attività didattiche organizzate dall'istituto, e durante l'effettuazione di attività didattiche organizzate dall'istituto in spazi esterni a quelli dell'istituto stesso. In tal caso i soggetti preposti all'osservanza delle indicazioni contenute nel presente Regolamento sono i docenti accompagnatori. Le indicazioni contenute nel presente comma si applicano solamente agli allievi dell'Istituto e al personale dell'istituto incaricato della vigilanza degli stessi.

Articolo 4 – Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

È facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto nei singoli plessi, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14 dicembre 1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004.

È compito dei responsabili preposti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Con deliberazione del Consiglio di Istituto, possono essere apportate modifiche ed integrazioni, individuando anche i responsabili di eventuali nuove strutture acquisite nell'ambito dell'organizzazione scolastica.

Ove non si sia proceduto a nomina specifica dei soggetti preposti al controllo, ai sensi di legge e dei regolamenti, spetta al dirigente responsabile di struttura vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni.

I docenti e il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota anche quale mancanza disciplinare.

Articolo 5 – Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'articolo 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria potestà.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I soggetti di cui all'articolo 4, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Articolo 6 – Sanzioni

Così come stabilito dall'articolo 7 L. 584/1975, modificato dall'articolo 52 comma 20 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, dalla L. 311/04 articolo 189 e dall'articolo 10 L. 689/1981, dall'articolo 96 D. Leg.vo 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che, in base all'articolo 1 comma 189 della Legge 311/2004, è compresa fra € 27,5 ed € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

Coloro che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le violazioni commesse entro gli spazi esterni di pertinenza degli edifici scolastici in cui vige il divieto di fumo sono sanzionabili sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

Articolo 7 – Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

In forza di tale norma il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari a 55 Euro. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di 110 Euro.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di 440 Euro.

Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e, per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'articolo 1, comma 189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/1/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento), e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'Istituto.

Articolo 8 – Rapporti e scritti difensivi

Ai sensi dell'articolo 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita. Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto.

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

Articolo 9 – Violazioni commesse da minori

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.